

**ENTE PER IL DIRITTO ALLA STUDIO UNIVERSITARIO**

**DI PAVIA (EDiSU)**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL  
COMPENDIO DENOMINATO “EDIFICIO NORD DEL COMPARTO  
IMMOBILIARE EX MONDINO”. CIG B2A28BB30A CUP  
G18H22000930009**

**TRA**

il -----, nato a ----- (---) il ----- in qualità di legale  
rappresentante dell’operatore economico ----- (codice fiscale / partita  
IVA n. -----), con sede in -----, ----- come risulta dalla visura  
camerale acquisita mediante il servizio Infocamere agli atti dell’Amministrazione  
universitaria

**E**

-----, nata a ----- il -----, in qualità di Direttore  
amministrativo pro-tempore dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di  
Pavia (di seguito, per brevità anche EDiSU), P.I. 02205710185, con sede in Pavia,  
via Sant’Ennodio 26, che interviene nella sottoscrizione del presente atto in  
esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione rep. n.47  
del 19 luglio 2024, nonché ai sensi dell’art. 70 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del  
30.3.2001;

**PREMESSO CHE**

- con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n.47 del 19 luglio 2024  
EdiSU ha approvato il progetto definitivo, validato con verbale del Responsabile  
Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) acquisito agli atti di Edisu

al prot. n.9444 del 19 luglio 2024, per la ristrutturazione del compendio denominato “Edificio Nord del comparto immobiliare ex Mondino”, unitamente al capitolato speciale d'appalto, ai requisiti di partecipazione ed ai criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell'indizione e del successivo espletamento della procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con la precitata delibera EdiSU ha contestualmente individuato l'Università degli Studi di Pavia quale stazione appaltante qualificata presso l'Anac con livello di qualificazione per i lavori L1 disponibile allo svolgimento delle procedure di gara a favore di stazioni appaltanti non qualificate per il livello richiesto dalla procedura, ai sensi del comma 10 dell'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- con determina prot. n. .... del ..... a firma del Direttore Generale pro-tempore dell'Università è stata approvata la documentazione di gara, predisposta dall'Università di Pavia sulla base degli indirizzi forniti da Edisu, ed è stata bandita la gara per un importo complessivamente pari a € 11.344.682,46 (al netto dell'IVA) così articolati:

- € 312.777,29 (al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA) per progettazione esecutiva;
- € 11.031.905,17 (al netto dell'IVA) per lavori (già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quantificati in misura pari a € 438.243,62)

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina del RUP prot. n. .... del ..... è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico ....., a fronte di un importo di € ....., conseguente al ribasso di gara;

- sono state positivamente espletate le verifiche prescritte della normativa vigente

in merito alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti ai fini della partecipazione alla procedura de qua nonché in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

- l'Appaltatore ha altresì presentato i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, i quali, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e pertanto nulla osta alla stipula del presente atto;

- in forza di quanto con determina prot. n. ----- del -----, a firma del Direttore Generale pro-tempore dell'Università, previa verifica della proposta di aggiudicazione, è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore de quo e pertanto nulla osta alla stipula del presente atto;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI**

**STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle premesse ed ai documenti ivi citati, i sotto indicati documenti, ancorché non materialmente allegati per esplicita volontà delle parti ma acquisiti agli atti dell'Amministrazione universitaria:

- a) Il progetto definitivo posto a base di gara redatto ai sensi della Sezione III, artt.24-32 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. applicabile al caso di specie razione temporis ;
- b) il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati tecnici;
- c) il bando ed il disciplinare di gara, i quesiti a carattere generale pervenuti nel corso della pubblicazione dei documenti di gara e le relative risposte

	fornite in sede di gara;	
	d) i verbali di gara e i relativi allegati;	
	e) il provvedimento di aggiudicazione;	
	f) il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;	
	g) la relazione generale;	
	h) l'elenco dei prezzi unitari;	
	i) il computo metrico estimativo per quanto disciplinato dall'art.31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023;	
	j) il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal CSE;	
	k) il Piano Operativo di sicurezza (POS);	
	l) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli articoli 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 del Capitolato speciale d'appalto;	
	m) il Cronoprogramma di cui all'art.18 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023;	
	n) le proposte migliorative inserite nell'offerta tecnica recepite dalla stazione appaltante secondo quanto meglio dettagliato e specificato nell'art.27 del presente atto;	
	o) l'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara	
	p) l'offerta di gestione informativa ed il piano di gestione informativa predisposto dall'Appaltatore e approvato dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dall'art.28 del presente atto;	
	<b>ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO</b>	

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, da redigersi a cura dell'Appaltatore in conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla stazione appaltante, e nei lavori di realizzazione di ristrutturazione del compendio denominato "Edificio Nord del comparto Immobiliare ex Mondino".

Le prestazioni sopra riportate dovranno essere svolte nel rispetto sia delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, sia delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli altri atti costituenti il progetto Esecutivo, con riguardo ai particolari costruttivi ed esecutivi delle opere edili e strutturali e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni e quant'altro compiegato al Progetto Esecutivo, predisposto dall'Appaltatore e validato dalla stazione appaltante. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

### **ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

In forza del ribasso presentato in sede di gara pari al -----%, l'ammontare del presente contratto è pari a € ----- (euro -----), al netto dell'IVA e così articolato:

- € ----- (al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA) per la progettazione esecutiva;
- € ----- (al netto dell'IVA) per l'esecuzione dei lavori;
- € ----- (al netto dell'IVA) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta relativi ai lavori.

Il contratto è stipulato "a corpo".

L'importo del contratto, come sopra determinato, resta fisso e non può variare in

aumento o in diminuzione, in funzione della qualità e della quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il prezzo convenuto ed offerto in sede di gara dall'Appaltatore non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; e ciò anche nel caso in cui si dovesse verificare che le quantità effettive delle lavorazioni realizzate in sede esecutiva dovessero risultare diverse da quanto indicato nel computo metrico estimativo posto a base di gara.

#### **ART. 4 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Il progetto esecutivo è redatto in conformità agli artt. da 22 A 33 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 in continuità rispetto al progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante.

Il progetto esecutivo dovrà determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

La progettazione esecutiva non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara.

Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al successivo comma del presente articolo, alle lettere a) e b), non avranno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023;

b) all'accertamento di errori od omissioni nel progetto definitivo posto a base di gara.

Nei sopraccitati casi, la Stazione appaltante procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di approvazione delle varianti può riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui all'art.5 comma 1 del presente atto, adeguata alla complessità e importanza della variante. Le varianti, valutate in base ai prezzi di cui all'art. 9.2 del capitolato speciale d'appalto, sono approvate tempestivamente unitamente all'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, sulla base di quanto meglio specificato al successivo art.27 del presente atto.

#### **ART.5 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di novanta (90) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del presente atto o dal verbale di consegna in via d'urgenza ove disposta.

La progettazione esecutiva formerà oggetto di verifica e di validazione da parte della stazione appaltante ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.42, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

#### **ART.6 – CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

A seguito della validazione del progetto esecutivo, la consegna dei lavori avverrà,

	previa sottoscrizione di verbale in contraddittorio tra le parti, entro i successivi 45	
	giorni.	
	L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo	
	quanto disposto dal cronoprogramma.	
	L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei	
	lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal	
	cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte	
	imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad	
	essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le	
	previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e	
	progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la	
	liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio	
	dei lavori, dalla direzione lavori.	
	Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a n. settecentotrenta (730) giorni	
	naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori.	
	<b>ART.7 – PROROGHE</b>	
	In materia le parti faranno riferimento alle disposizioni di cui all'art.4.6 del	
	capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti integralmente si fa rinvio.	
	<b>ART.8 – SOSPENSIONI DEI LAVORI</b>	
	La sospensione dei lavori è disciplinata all'art.4.5 del capitolato speciale d'appalto.	
	<b>ART.9 – PENALI</b>	
	Nel caso di mancato rispetto dei termini assegnati per la consegna della	
	progettazione esecutiva e dei termini per l'ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi di	
	forza maggiore non imputabili all'appaltatore, si applicano le penali previste	
	all'art.4.7 del capitolato speciale d'appalto	
	Pag. 8 di 25	

## **ART.10 – CONTABILITA' DEI LAVORI**

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale agli effetti quantitativi. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Dietro specifico e dedicato accordo tra le parti, la eventuale contabilità dei lavori a misura, adottabile in caso di specificità, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **ART.11 – PAGAMENTI**

Per il presente appalto è ammessa l'anticipazione prezzi pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.125, comma 1, del D.Lgs. n36/2023.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la Progettazione Esecutiva sarà effettuato dopo la validazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

La stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al progettista del corrispettivo.

Sono disposti pagamenti in acconto in corso d'opera a favore dell'Appaltatore ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute dalla normativa vigente, raggiunga un importo minimo non inferiore a euro 500.000,00, ai sensi dell'art.5.3 del Capitolato speciale d'appalto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto all'art 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 ai cui contenuti integralmente si rinvia.

#### **ART.12 – INDICAZIONI PER L'EMISSIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO**

Al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, l'Appaltatore ha indicato il

sotto indicato conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti relativi al presente appalto:

-----

I soggetti delegati ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

- -----, nato a ----- (---) il -----, codice fiscale-----

**ART.13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

L'Università provvederà, in occasione di ogni pagamento e con ulteriori controlli, ove necessari, a verificare l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi in esame.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del precitato art.3.

**ART.14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva prevista dall'art.117, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, mediante polizza fideiussoria n. ----- emessa da -----, Agenzia di ----- acquisita agli atti dell'Amministrazione universitaria.

**ART.15 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore ha provveduto a consegnare all'Amministrazione universitaria copia della polizza di copertura assicurativa prevista dall'art.117, comma 10, del

	D.Lgs. n.36/2023, per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi,	
	polizza n.-----, rilasciata da -----, acquisita agli atti	
	dell'Amministrazione universitaria.	
	L'appaltatore si impegna altresì al rilascio della polizza prevista dall'art.117,	
	comma 11 del D.Lgs.n.36/2023.	
	<b>ART.16 – RECESSO</b>	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del	
	D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere	
	dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti.	
	Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a	
	mezzo di raccomandata R.R. o altro mezzo equivalente quale la Posta Elettronica	
	Certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal	
	ricevimento di detta comunicazione.	
	<b>ART.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 c.c., il Committente si	
	riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:	
	- mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010	
	e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari;	
	- mancata consegna dei lavori per causa dell'impresa affidataria;	
	- mancato inizio dei lavori entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla	
	consegna degli stessi;	
	- esito negativo del collaudo;	
	- mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi,	
	autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione dei lavori, per	
	fatto imputabile all'impresa affidataria;	
	Pag. 12 di 25	

	- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e	
	ss.mm.ii. o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore	
	dei Lavori, dal Committente o dal coordinatore per la sicurezza;	
	- non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di contratto ed alla	
	finalità dell'opera;	
	- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle	
	polizze assicurative di cui al presente contratto;	
	- applicazione di penali di importo pari o superiore al 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;	
	- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o	
	imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, a seguito di	
	verifiche effettuate ai sensi della vigente normative in materia.;	
	- violazione della normativa in materia cessione del contratto o del subappalto;	
	Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto si	
	intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato	
	all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo posta	
	elettronica certificata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento, l'intenzione di	
	avvalersi alla presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo	
	beneficio del Committente.	
	In materia di risoluzione per inadempimento trovano applicazione le disposizioni	
	di cui all'art.122 del D.Lgs. n.36/2023.	
	Il Committente, nel comunicare all'impresa affidataria la risoluzione del contratto,	
	dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei	

lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia.

#### **ART.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO**

##### **RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 8 del presente atto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

##### **ART.19 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art.7 del presente atto, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti

#### **ART.20 - COLLAUDO**

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).

Il collaudo finale deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei

lavori non inferiore al cinque per cento.

Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

#### **ART.21- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;

	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per	
	la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32 del presente atto.	
	<b>ART.22 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI</b> L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia con	
	Pag. 17 di 25	

riferimento ai propri dipendenti ed ai materiali di sua proprietà, sia con riferimento ai danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART.23– TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori, secondo quanto specificamente stabilito dalla normativa vigente in materia.

#### **ART.24– SICUREZZA**

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza, nonché il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Appaltatore per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come meglio specificato nelle disposizioni di cui al Capitolo 2 – Disposizioni in materia di sicurezza del Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara ai cui contenuti integralmente si rinvia.

#### **ART.25 – SUBAPPALTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In forza delle dichiarazioni presentate in sede di gara, potranno formare oggetto di subappalto le seguenti categorie di lavorazioni:

- ----- in misura pari al -----;

- ----- in misura pari al ---%.

Il subappalto si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni e secondo le modalità indicate dall'art.119 (Subappalto) del D.Lgs. n.36/2023.

#### **ART.26 – MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO**

##### **D'OPERA**

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto e dei documenti contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le parti, in forma scritta.

Le modifiche del contratto e le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti e secondo le modalità indicate all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, ai cui contenuti integralmente si rinvia.

#### **ART.27 – MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto le proposte migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di offerta recepite dalla stazione appaltante.

Sulla base delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara ed inserite all'interno dell'offerta economica, la valorizzazione economica delle proposte migliorative di cui sopra, già ricompresa all'interno del corrispettivo contrattuale da corrispondere all'Appaltatore di cui al precedente art.3 del presente, è pari a € .....(diconsi euro.....).

Tale valorizzazione economica è documentata e comprovata da apposito computo metrico estimativo allegato all'offerta economica e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente ivi allegato per espressa volontà delle parti ma acquisito agli atti dell'Amministrazione universitaria.

Ai fini dell'efficace perseguimento dell'interesse pubblico, la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori allo scopo nominata e sulla base degli

	indirizzi del Responsabile Unico del procedimento, si riserva la facoltà di	
	verificare in corso d'opera la concreta realizzabilità e l'effettiva utilità delle singole	
	proposte migliorative con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera,	
	recependo le relative determinazioni in apposito atto integrativo.	
	Con riferimento alle migliorie proposte in sede di offerta tecnica non recepite	
	dalla stazione appaltante, la stazione appaltante si riserva di portare in detrazione	
	dal corrispettivo contrattuale da corrispondere all'Appaltatore la quota	
	corrispondente ovvero di riutilizzarne la relativa quota all'interno del presente	
	appalto nel rispetto dei contenuti progettuali, dei limiti previsti dall'art.120 del	
	D.Lgs. n.36/2023 e dei vincoli imposti dalla normativa vigente.	
	Le attività, forniture e lavorazioni previste nell'offerta tecnica sono da intendersi	
	comunque da eseguire a perfetta regola d'arte e complete di tutto quanto	
	necessario ai fini del raggiungimento del risultato prospettato dall'operatore	
	economico, nulla escluso e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione	
	appaltante; il mancato rispetto di quanto sopra costituirà grave inadempimento ai	
	sensi delle disposizioni di cui all'art.122 comma 3 del D.Lgs. n.26/2023.	
	<b>ART.28 – OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA E PIANO DI</b>	
	<b>GESTIONE INFORMATIVA</b>	
	L'affidamento dei servizi e dei lavori oggetto del presente atto avviene nel rispetto	
	dei principi del Building Information Modeling, applicando la Gestione	
	Informativa come descritta nella serie di norme UNI 11137 “Gestione digitale dei	
	processi informativi delle costruzioni”, secondo quanto dettato dal DM 560/2017	
	come successivamente modificato dal DM 312/2021.	
	Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non	
	materialmente allegata al presente atto per esplicita volontà delle parti ma acquisita	
	Pag. 20 di 25	

agli atti dell'Amministrazione università, l'offerta di gestione informativa (oGI) presentata dall'Appaltatore in sede di gara in conformità delle specifiche tecniche e delle prescrizioni contenute nel capitolato informativo posto a base di gara e a cui contenuti si fa esplicito rinvio.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, l'Appaltatore dovrà presentare, ai fini dell'approvazione da parte della stazione appaltante, un Piano di Gestione Informativa (pGI) che, una volta approvato, costituirà il documento contrattuale rispetto al quale verrà condotto il processo BIM (con specifico riferimento a tempistiche, obiettivi, formati, ruoli, responsabilità e modalità di modellazione, condivisione e verifica).

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente, l'Università applicherà una penale giornaliera pari all'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

#### **ART.29 – CRITERI MINIMI AMBIENTALI**

Per il presente appalto, dovranno essere rispettate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel D.M. 23 giugno 2022 n. 256 relativo ai “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

In merito, le parti faranno riferimento al documento denominato “Relazione sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi” allegata al progetto definito, come integrata dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ai cui contenuti si fa integralmente rinvio.

#### **ART.30 – DISCIPLINA DELLE RISERVE**

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno

in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine sopra riportato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, le quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni

interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L' Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **ART.31 – TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Università ai sensi della normativa vigente in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto sulla base di quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara.

#### **ART.32 – CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie relative all'esecuzione del presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni contenute all'art.12.12 del Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara ai cui contenuti si rinvia.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie derivanti

dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Pavia.

E' esclusa la competenza di tipo arbitrale.

**ART.33 – ANTIMAFIA E CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**  
*(eventuale: ove non già acquisita l'informazione antimafia ovvero l'informativa liberatoria provvisoria)*

Il presente atto è condizionato in via risolutiva al positivo espletamento delle verifiche relative alle dichiarazioni rese dall'Appaltatore circa l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011, che verranno verificate tramite la comunicazione antimafia acquisita mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.

Nel caso di esito negativo dei precitati controlli, il contratto è da intendersi immediatamente risolto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**ART.34 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti concordemente rinviando alla normativa vigente in materia.

**ART.35 – SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di bollo sul presente atto, determinata ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D. Lgs. 36/2023 (tabella di cui all'allegato I.4) in misura pari a € 500,00, è stata assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide).

Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

